



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.° 18 / 2022

Prot. n. 8354

Del 11/10/2022

Spett.le

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

Monastero Agostiniano di San Amico, 2

67100 L'Aquila

mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it

Spett.le

REGIONE ABRUZZO Direzione Territorio

Servizio Aree protette BBAA e VIA

Portici San Bernardino, 25 - 67100 L'AQUILA

dpc032@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le

Tecnogomme di PULSONI ANDREA

Via Romana n 37,

67061 Carsoli (AQ)

Oggetto : **Autorizzazione paesaggistica** ex art. 146, del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente
rif. istanza :

protocollo	Pratica edilizia	Ragione Sociale
4578/2022	67/2022 - SUAP n 1551/2022	Tecnogomme di PULSONI ANDREA

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale affida alla competenza dirigenziale il rilascio degli atti di gestione;

DATO ATTO che il medesimo D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce le competenze delle Regioni sub delegate con il DPR 616/77;

VISTO l'art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 2/2003 come modificata ed integrata nel testo vigente dalla Legge Regionale n. 49/2004 e dalla Legge regionale n. 5/2006 con il quale la regione Abruzzo ha sub delegato ai Comuni le funzioni relative agli articoli 146, 159, 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il capo IV del D. Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente dal D.Lgs. n. 156/2006,

VISTO il D.M. 21/06/1985 (pubblicato sulla G.U. n°179 del 31/07/1985) di imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale con il quale il Sindaco del Comune di Carsoli conferiva al sottoscritto la Responsabilità del Servizio Urbanistico Comunale e la conseguente funzione dirigenziale;

VISTA l'istanza (corredata dalla documentazione tecnico amministrativa prevista) assunta al protocollo generale al n. 4578 in 07/06/2022, ed integrata in data 31/08/2022 pervenuta nel portale SUAP n° pratica, PLSNDR89B11H5011-30052022-1551 con la quale il sig. Andrea Pulsoni in qualità di Titolare della società " TECNOGOMME DI PULSONI ANDREA " ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di seguito specificate consistenti in "Progetto per Ampliamento di Officina";

DATO ATTO che con nota prot. 7507 n. in data 14-09-2022, è stata inviata alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la documentazione prevista dalla DGR Abruzzo n. DGR n.° 1152 del 17/11/2009 e successive circolari esplicative, ai fini del rilascio del parere vincolante di cui all'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 composta dagli elaborati di seguito elencati:

- richiesta di autorizzazione ambientale	- n. 1 Relazione Tecnica ovvero di compatibilità ambientale
- n. 1 Elaborato Grafico Architettonico (TAVOLA n 1)	- n. 1 Documentazione Fotografica dei Luoghi;

ATTESO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo dell'Aquila, ai sensi dell'art. 146 comma 8 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha espresso parere favorevole in merito al progetto in esame, giusto prot. 14096 del 15-09-2022 Class 34.43.04/193/2022, acquisita al protocollo comunale in data 10-10-2022 con il n. 8319;

VERIFICATO che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione è configurabile come: intervento di nuova costruzione;

FATTE SALVE le competenze comunali in materia urbanistico - edilizia;

Tutto ciò premesso:

A NORMA DI LEGGE CONCEDE L' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

relativa al progetto specificato in premessa, ai sensi dell'art.146 ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della Legge Regione Abruzzo 13/02/2003, n.2.

Il presente atto non costituisce titolo abilitativo urbanistico né edilizio, pertanto non è sufficiente per compiere alcun intervento di trasformazione territoriale ovvero urbanistico-edilizia che si diffida a compiere in assenza di valido atto abilitativo.

La presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 12, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., inoltre il presente provvedimento fa salvi i diritti dei terzi, nonché la competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Regione Abruzzo per i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento previsti nella L.R. 13/02/2003, n.2.



Il Responsabile del Servizio Urbanistico
arch. Carlo Amendola